

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO
LOCALE E LA COESIONE TERRITORIALE
DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO**

L'anno, il giorno e il mese che risultano dalle firme digitali, tra :

- Provincia autonoma di Trento (appreso per brevità anche “**PAT**”), rappresentata dal Presidente sig. Ugo ROSSI;
- Comunità di Primiero (appreso per brevità anche “**Comunità**”), rappresentata dal Presidente sig. Roberto PRADEL;
- Comuni di:
 - Canal San Bovo, rappresentato dal Sindaco sig. Albert RATTIN;
 - Imèr, rappresentato dal Sindaco sig. Gianni BELLOTTO;
 - Primiero San Martino di Castrozza, rappresentato dal Sindaco sig. Daniele DEPAOLI;
 - Mezzano, rappresentato dal Sindaco sig. Ferdinando ORLER;
 - Sagron Mis, rappresentato dal Sindaco sig. Luca GADENZ.

(appreso per brevità “**Comuni**”)

Enti appreso complessivamente indicate come “**Parti**”.

Visti:

- l'art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, istitutivo del fondo strategico territoriale;
- le deliberazioni di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 e del 16 dicembre 2016, n. 2310, relative al fondo strategico territoriale di cui al predetto art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- gli artt. 17 *decies* e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 disciplinanti il processo partecipativo;
- la deliberazione della Giunta provinciale di data 2 dicembre 2016, n. 2153, istitutiva dell'Autorità per la partecipazione locale (appreso per brevità anche “**Autorità**”),
- l'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPREg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25, in materia di accordo di programma;
- la relazione conclusiva, di data 20 aprile 2017, protocollo n. P324/17/225004/5.7/138-16, dell'Autorità sul processo partecipativo attivato dalla Comunità in esecuzione della deliberazione di Giunta provinciale 22 luglio 2016, n. 1234;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 16 giugno 2017;

- il verbale, di data 29 giugno 2017, protocollo (della Comunità) n. C2-C2CV-0002829-30.06.2017, della conferenza di cui al predetto art. 65 comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1709 di data 20 ottobre 2017, di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità di Primiero;
- la deliberazione del Consiglio della Comunità di Primiero n. 13 di data 03 agosto 2017, di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità di Primiero;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Canal San Bovo n. 24 di data 28 settembre 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità di Primiero;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Imèr n. 22 di data 04 agosto 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità di Primiero;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza n. 44 di data 28 settembre 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità di Primiero;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Mezzano n. 23 di data 27 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità di Primiero;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Sagron Mis n. 58 di data 18 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità di Primiero.

Considerato:

- che con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, tra l'altro, sono state individuate ed impegnate per ciascuna Comunità le risorse provinciali costituenti il Fondo Strategico Territoriale di cui all'art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale;
- che in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, è stato attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Comunità di Primiero, aperto alla parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del “*world café*” svoltosi in data 26 ottobre 2016;
- che anche alla luce delle risultanze dei lavori del predetto “*world café*”, la Comunità ha successivamente individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio con

conseguente attivazione del processo partecipativo innanzi all’Autorità svoltosi in data 22 marzo 2017, attraverso lo strumento partecipativo dell’OST (Open Space Technology);

- che in data 29 giugno 2017 si è tenuta a Primiero San Martino di Castrozza la conferenza di cui all’art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la possibilità di concordare il presente accordo di programma.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula, fra le Amministrazioni interessate, il seguente accordo di programma (appresso per brevità anche “**Accordo**”).

ART. 1 – PREMESSE.

1. Le premesse (“Visti” e “Considerato”) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA.

1. L’Accordo ha come oggetto la realizzazione del programma di interventi di cui all’allegato (A).
2. Al finanziamento delle programma di interventi di cui al precedente comma si provvede con le risorse e le modalità di cui al successivo art. 4.

ART. 3 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad esperire e dare seguito con sollecitudine ed efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti necessari, opportuni e comunque occorrenti alla realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.
2. La realizzazione di ogni singolo intervento spetta all’ente competente per legge alla realizzazione dello stesso.
3. Le Parti, considerata la natura programmatica del presente Accordo, si danno reciprocamente atto che:
 - a) la sottoscrizione dello stesso **non** equivale a riconoscimento e/o concessione, da parte degli enti sottoscrittori, delle condizioni, di fatto e di diritto, necessari alla realizzazioni degli interventi di cui all’art. 2 ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e previsti dalla legge;

- b) **nessuna** responsabilità può essere avanzata all'ente responsabile dei singoli interventi individuato ai sensi del precedente comma secondo, qualora, nonostante il rispetto del principio di reciproca collaborazione di cui al primo comma del presente articolo, taluno degli interventi di cui all'art. 2 risultasse non realizzabile per impossibilità, di fatto o di diritto, di conseguire permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e necessari per legge;
- c) gli interventi oggetto del presente Accordo devono considerarsi ciascuno in modo **autonomo** e indipendente sicché ogni impedimento all'attuazione di un singolo intervento non produce effetti rispetto agli altri;
- d) gli interventi oggetto del presente Accordo di competenza a qualsiasi titolo della PAT, sono subordinati alla previsione degli stessi negli appositi strumenti di programmazione della medesima PAT. Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo da parte della PAT non costituisce obbligo o impegno per quest'ultima all'introduzione dei predetti interventi negli strumenti di programmazione provinciale;
- e) fatto salvo quanto previsto al comma primo del successivo art. 4, in merito all'impiego di fonti ulteriori di finanziamento, le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo non comporta per la PAT l'assunzione di alcun obbligo o impegno a reperire ulteriori risorse qualora quelle già costituenti l'attuale dotazione del Fondo risultino insufficienti alla realizzazione degli interventi di cui allegato (A);
- f) gli importi indicati in relazione ai singoli interventi di cui allegato (A) devono considerarsi meramente indicativi in quanto l'effettivo ammontare degli stessi risulterà dal provvedimento della Comunità di ammissione a finanziamento del singolo intervento.

ART. 4 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE.

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che al finanziamento degli interventi di cui all'allegato (A) del presente Accordo, oltre che le risorse del Fondo strategico territoriale di cui alla deliberazione di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 (appresso per brevità "Fondo"), possono concorrere anche risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fonti europee, nazionali, provinciali, locali, etc.). L'impiego delle risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori rispetto al Fondo deve avvenire, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dalle discipline di tali ulteriori fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

2. Con successivi provvedimenti, anche diversi, la Comunità dà corso, in relazione alle risorse disponibili, all'ammissione a finanziamento degli interventi individuati. Ai fini dell'ammissione a finanziamento i Comuni indicati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità il progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 26/93 e s.m., la deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione dello stesso e le dichiarazioni di coerenza dell'intervento nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale. La

documentazione progettuale sarà sottoposta a valutazione tecnica, in modo da verificarne la congruità dei costi e la fattibilità tecnica.

3. La Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma 2, stabilisce in via autonoma con atto del Consiglio, successivo alla stipulazione del presente Accordo, i criteri in base ai quali regolamentare, l'ordine di accesso al finanziamento dei singoli interventi di cui all'allegato (A) del presente Accordo.

ART. 5 – ENTE CAPOFILA.

1. Considerato l'oggetto e le finalità del presente Accordo, il ruolo di ente capofila con funzioni di coordinamento operativo e di impulso è riconosciuto alla Comunità.

2. All'ente capofila, fatte salve le competenze e le responsabilità dei singoli enti di cui al precedente art. 3, competono tutte le azioni necessarie ed opportune all'attuazione del presente Accordo.

ART 6 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA.

1. Il presente accordo di programma sottoscritto, con firma digitale, dalla P.AT., dalla Comunità e dai Comuni, produrrà i propri effetti, ai sensi dell'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. Alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione provvede con proprio atto il Presidente della Comunità.

3. Il presente Accordo produce effetti fino alla realizzazione del programma di interventi oggetto dello stesso.

4. Eventuali modifiche al presente Accordo possono risultare solo per iscritto e con sottoscrizione di tutte le Parti. Alla eventuali modifiche si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

Letto, accettato, sottoscritto digitalmente.

- Provincia autonoma di Trento
Presidente Ugo ROSSI

Firmato digitalmente

- Comunità di Primiero
Presidente Roberto PRADEL

Firmato digitalmente

- Comune di Canal San Bovo
Sindaco Albert RATTIN

Firmato digitalmente

- Comune di Imèr
Sindaco Gianni BELLOTTO

Firmato digitalmente

- Comune di Primiero San Martino di Castrozza
Sindaco Daniele DEPAOLI

Firmato digitalmente

- Comune di Mezzano
Sindaco Ferdinando ORLER

Firmato digitalmente

- Comune di Sagron Mis
Sindaco Luca GADENZ

Firmato digitalmente

ALLEGATO (A) DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO.

ENTI DI RIFERIMENTO	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE FONDO STRATEGICO
COMUNI VARI	Completamento anello ciclabile Fondovalle che interessa tutti i comuni della valle ad eccezione di Sargon Mis	260.000	260.000
Primiero San Martino di Castrozza	Realizzazione collegamento ciclopedonale Primiero – San Martino di Castrozza	360.000	360.000
Primiero San Martino di Castrozza	Realizzazione Ski Service Center (manufatti a servizio dello sci) a San Martino di Castrozza, in attuazione Protocollo d'Intesa sulle aree sciabili	1.600.000	1.600.000
COMUNI VARI	Valorizzazione Alta Via n.2 delle Dolomiti, tratto Passo Valles – Feltre, che interessa tutti i comuni della valle ad eccezione di Canal San Bovo	73.972	73.972
TOTALI		2.293.972	2.293.972
RISORSE DEL FONDO STRATEGICO ASSEGNATE			2.293.972

Come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1709 di data 20 ottobre 2017, si dà atto che:

- 1) l'importo delle risorse finanziarie costituenti il fondo ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 della Comunità di Primiero, nella precedente tabella di cui al presente allegato (A), è stato arrotondato, nella colonna "**RISORSE FONDO STRATEGICO**", ad Euro 2.293.972,00.- e che l'importo corretto di tale fondo è pari ad Euro 2.293.971,74.-, corrispondente alle risorse già assegnate e concesse alla Comunità di Primiero dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 1234/2016 e n. 2310/2016;
- 2) la Comunità di Primiero, in sede di adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento dei singoli interventi oggetto del presente accordo di programma, deve tener conto della dotazione effettiva del proprio fondo ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006, al netto dell'arrotondamento di cui al precedente punto 1).

ENTE DI RIFERIMENTO	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE MANCANTI
Canal San Bovo	Risparmio energetico e valorizzazione ambientale del Vanoi tramite il rifacimento della pubblica illuminazione in alcune frazioni del comune capoluogo di Canal San Bovo	400.000	400.000